

## Scheda Prodotto

### ***Tutela legale per i PROMOTORI FINANZIARI***

<b>CONTRAENTE/ASSICURATO</b>	Il Professionista
<b>MASSIMALE</b>	<p>Si prevede la possibilità di scelta tra i seguenti massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11.000,00 euro;</li> <li>• 25.000,00 euro.</li> </ul> <p>I massimali si intendono per sinistro ed illimitato per anno.</p>
<b>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE</b>	La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone assicurate, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
<b>SPESE GARANTITE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;</li> <li>- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;</li> <li>- di giustizia;</li> <li>- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;</li> <li>- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;</li> <li>- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza <u>con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà</u>;</li> <li>- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, <u>semprechè siano state autorizzate dalla società</u>;</li> <li>- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle Indennità spettanti agli Organismi pubblici;</li> <li>- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.</li> </ul> <p><u>La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende.</u></p> <p><u>La Società non assume a proprio carico, il pagamento di oneri fiscali (ivi compresa l'IIVA sulle parcelle dei professionisti incaricati) che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della causa a meno che per l'Assicurato tali spese siano indetraggibili.</u></p>

<p><b>COPERTURA</b></p>	<p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività di promotore finanziario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;</li> <li>b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;</li> <li>c) debbano presentare opposizione, qualora gli venga contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza da parte della CONSOB e/o IVASS, con avvio di procedimento disciplinare a suo carico (Regolamento CONSOB n. 19190/07);</li> <li>d) la garanzia di cui al punto c) vale anche per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice Ordinario di primo grado;</li> <li>e) la garanzia viene estesa alle controversie con l'organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari (APF) in relazione ai danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento poco tempestivo dei dati sul sito APT (sezione Albo) e conseguente possibile danno d'immagine dell'assicurato</li> <li>- aggiornamento poco tempestivo da parte di APF della variazione del luogo di conservazione della documentazione con possibili ripercussioni su accertamenti disposti dalla Consob nei confronti dell'assicurato- cancellazione dall'Albo per mancato (presunto o no) pagamento del contributo di vigilanza. La garanzia opera solo se l'assicurato dimostra di aver corrisposto in tempo il pagamento;</li> </ul> </li> <li>f) debbano sostenere controversie di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienze proprie o di controparte con: <ul style="list-style-type: none"> <li>o propri clienti in relazione a prestazioni da loro eseguite;</li> <li>o propria Società di appartenenza (mandante).</li> </ul> <p><u>Le garanzie di cui alla lettera f) sono prestate con il limite di una (1) denuncia per ciascun anno assicurativo.</u></p> </li> </ul>
<p><b>RETROATTIVITA' DI 1 ANNO</b></p>	<p>La garanzia si intende operante anche per i procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto doloso conseguenti a fatti posti in essere 1(uno) anno antecedente la data di decorrenza della polizza sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. <u>Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza sia stata operante a favore degli Assicurati un'altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara, anche per conto delle Persone Assicurate, di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni, che possano far supporre il sorgere di una vertenza per fatto imputabile alle Persone Assicurate stesse</u></p>
<p><b>ESTENSIONE AGGIUNTIVA</b></p>	<p>La Società assicura, nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano una</p>



<p><b>(con sovrappremio)</b></p> <p><b>RECUPERO PUNTI E RIESAME PATENTE</b></p>	<p>decurtazione di punti dal loro Documento di Guida, in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il rimborso delle spese sostenute, <b>fino ad un massimo di € 500,00</b>, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti;</li> <li>2. il rimborso delle spese sostenute, <b>fino ad un massimo di € 1.000,00</b> qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del Documento di Guida, a condizione che l'Assicurato che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto.</li> </ol>
<p><b>ESCLUSIONI</b></p>	<p><u>Le garanzie sono escluse per:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;</li> <li>- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;</li> <li>- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;</li> <li>- materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo quanto previsto alla lett. a) e b);</li> <li>- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;</li> <li>- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;</li> <li>- controversie o procedimenti relativi a responsabilità non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;</li> <li>- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;</li> <li>- vertenze con dipendenti e/o fornitori;</li> <li>- controversie di diritto civile salvo quanto previsto alla lett. f).</li> </ul>
<p><b>AMBITO TERRITORIALE</b></p>	<p>Le garanzie sono valide per tutti i sinistri che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Italia, per le garanzie di cui al punto c), d) e) e f);</li> <li>- in Europa, in tutti gli altri casi.</li> </ul>
<p><b>INSORGENZA / CARENZE CONTRATTUALI</b></p>	<p><u>Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.</u></p> <p>La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, con le seguenti eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>trascorsi 120 giorni</u> dalla decorrenza del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale.</li> </ul>
<p><b>RECESSO PER SINISTROSITA'</b></p>	<p><u>Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, mediante invio di lettera di lettera raccomandata e con preavviso di almeno 30 giorni. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.</u></p>
<p><b>EMISSIONE</b></p>	<p>Tramite sistema operativo One Click</p>

<b>PREMIO ANNUO LORDO</b> <b>(imposte al 21,25%)</b>	<b>€ 220,00</b> con massimale di € 11.000; <b>€ 320,00</b> con massimale di € 25.000.
<b>ESTENSIONE AGGIUNTIVA</b> <b>RECUPERO PUNTI E RIESAME</b> <b>PATENTE</b> <b>(imposte al 21,25%)</b>	<b>€ 20,00</b>